

Codice A1816B

D.D. 2 aprile 2026, n. 612

**Demanio idrico fluviale: CNPO442 - Concessione demaniale per un ponte sul torrente Josina, loc. Madonna dei Boschi, nel comune di Peveragno (CN). RICHIEDENTE: Comune di Peveragno.**



**ATTO DD 612/A1816B/2026**

**DEL 02/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Demanio idrico fluviale: CNPO442 – Concessione demaniale per un ponte sul torrente Josina, loc. Madonna dei Boschi, nel comune di Peveragno (CN).  
RICHIEDENTE: Comune di Peveragno

Premesso che con nota assunta al prot. n. 9286/A1816B del 23/02/2026 il Comune di Peveragno, con sede in Piazza P. Toselli 15 - Peveragno (CN) ha presentato la domanda di rinnovo della concessione demaniale CNPO442 per il mantenimento del ponte comunale sul torrente Josina, in località Madonna dei Boschi, nel comune di Peveragno, così come evidenziato negli elaborati tecnici della domanda stessa.

Considerato che:

- la concessione demaniale CNPO442 (Rep. n. 1892 del 22/01/2007) risulta scaduta in data 31/12/2025 e quindi non è possibile procedere con il rinnovo ma occorre stipulare un nuovo Disciplinare di concessione;
- con nota prot. n. 10113/A1816B del 26/02/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di una nuova concessione demaniale, ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014, e sono contestualmente state richieste delle integrazioni documentali;
- il Comune ha inviato quanto richiesto con nota assunta al prot. n. 11114/A1816B del 04/03/2026 trasmettendo il Certificato di ultimazione dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione relativi alla ricostruzione del ponte in oggetto, firmati dal RUP geom. Enzo Baudino e Direttore dei Lavori ing. Valter Peisino come prescritto nell'autorizzazione idraulica P.I. 4482; la servitù in oggetto sul torrente Josina (ponte con impalcato di lunghezza 19,40 m e larghezza 5,00, altezza tra intradosso e fondo alveo di 5,75 m) è localizzata in corrispondenza dei mappali 187-296 del Foglio 34 del C. T. del Comune di Peveragno;

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Peveragno (pubblicazione n. 207/2026 dal 27/02/2026 al 14/03/2026) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al prot. n. 14188/A1816B del 20/03/2026.

Vista l'autorizzazione idraulica P.I. 4482 a suo tempo rilasciata dal Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico Cuneo, con provvedimento DD 1983/25.6 del 20/11/2006, al Comune di Peveragno per la ricostruzione del ponte a seguito dell'alluvione del luglio 2002.

Considerato che è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo in data 19/03/2026 al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Preso atto della Dichiarazione in merito allo stato dei luoghi a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP. Del Comune di Peveragno arch. Katia Lerda nella quale si dichiara che "non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e che non sono state apportate variazioni alle opere già autorizzate".

A seguito del sopralluogo e dell'istruttoria tecnica il mantenimento dell'opera in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Josina.

Dato atto che:

- in relazione a quanto sopra, è possibile rilasciare la concessione demaniale al Comune di Peveragno per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare di concessione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

- il decreto legislativo n.118/2011;
- il decreto legislativo 33/2013;

*determina*

- di concedere al Comune di Peveragno, con sede in Piazza P. Toselli 15 - Peveragno (CN), l'occupazione di area demaniale per il ponte comunale sul torrente Josina, in loc. Madonna dei Boschi, in comune di Peveragno, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

- di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata al Comune di Peveragno, a titolo gratuito, come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori:

Maria Grazia Gallo

Cinzia Calamela

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. 20260325\_CNPO442\_Peveragno\_schema\_disciplinare.pdf

Allegato



REGIONE PIEMONTE

*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

Rep. n°                      del

**Schema di Disciplinare di concessione**

**ponete sul torrente Josina, in località Madonna dei Boschi, in comune di Peveragno**

**CNPO442**

**Richiedente:** Comune di Peveragno (CN), nella persona di ..... nato a  
..... il .....

**Art. 1 – Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale per il ponte comunale sul torrente Josina, in Località Madonna dei Boschi, in comune di Peveragno (CN); l'opera, con impalcato di lunghezza 19,40 m e larghezza 5,00, altezza tra intradosso e fondo alveo di 5,75 m, è ubicata in corrispondenza dei lotti censiti al C.T. al F. 34 mappali 187-294, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione idraulica P.I. 4482 agli atti del Settore .

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

**Art. 2 – Prescrizioni.**

Il mantenimento, la gestione e la manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione idraulica (DD 1983 del 20/11/2006 - P.I. 4482) e di concessione rilasciato al Comune di Peveragno con D.D. n. .... /A1816B del .../.../..... , che si intendono qui integralmente

richiamate.

### **Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per anni trenta e pertanto con scadenza al 31 dicembre 2056.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

### **Art. 4 – Obblighi del concessionario.**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di

subentro. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.**

Trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

#### **Art 6 – Spese per la concessione.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

#### **Art. 7 – Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

#### **Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Piazza Pietro Toselli 15 – 12016 Peveragno (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

\_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Gianluca COMBA)

\_\_\_\_\_